



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **NOVARA**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARTELLI	LUIGI	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>	FIRPO	ANNAMARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 64/13
depositato il 22/02/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020500301/2012 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020500325/2012 IVA-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 65/13
depositato il 22/02/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020500302/2012 IRAP 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020500326/2012 IRAP 2008
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

COPIA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 64/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

05/12/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

118/01/13

PRONUNCIATA IL:

05.12.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20.12.2013

Il Segretario

Alessandro Nino



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 64/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

05/12/2013

ore 09:00

- sul ricorso n. 66/13
depositato il 22/02/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500332/2012 IRPEF-ADD.REG. 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500332/2012 IRPEF-ADD.COM. 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500332/2012 IRPEF-ALTRO 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500343/2012 IRPEF-ADD.REG. 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500343/2012 IRPEF-ADD.COM. 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500343/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 67/13
depositato il 22/02/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500337/2012 IRPEF-ADD.REG. 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500337/2012 IRPEF-ADD.COM. 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500337/2012 IRPEF-ALTRO 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500342/2012 IRPEF-ADD.REG. 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500342/2012 IRPEF-ADD.COM. 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500342/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

COPIA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con l'Avviso di accertamento n T7U020500325/2012, notificato al socio accomandatario signor _____, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Novara, accerta in capo alla società _____ per l'anno 2008 la detrazione di costi fittizi per totali € 2.410.600,00 (Fatture per € 2.449.700 - esibite dalla _____ quali fatture della ditta _____, in realtà mai emesse - dedotto le fatture per € 39.100,00 emesse effettivamente dalla ditta _____ e non annotate dalla _____)

Con l'Avviso di accertamento n T7U020500301/2012, notificato al socio accomandatario signor _____, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Novara, accerta in capo alla società _____ per l'anno 2009 la detrazione di costi fittizi per totali € 1.447.600,00 (Fattura per € 125.500,00 - ricevuta dalla _____ dalla ditta _____, e le fatture per € 1.322.100,00 emesse dalla ditta _____ ritenute emesse a fronte di operazioni inesistenti)

L'Ufficio accertava quindi, redditi d'impresa per l'anno 2008 di € 2.437.197 (dichiarato € 26.597) e per l'anno 2009 di € 1.483.774 (dichiarato € 36.174).

Venivano quindi accertate le seguenti maggiori imposte ai fini IVA oltre a sanzioni:

	anno 2008	anno 2009
IVA – maggiore imposta accertata	€ 482.120,00	€ 289.520,00
Sanzioni per intero	€ 602.650,00	€ 651.420,00
Interessi fino al 31.8.2012	€ 63.514,35	€ 28.523,67
Spese notifica accertamento	€ 5,16	€ 5,16
Totale	€ 1.148.289,51	€ 969.468,83

Inoltre, con gli avvisi di accertamento NN T7U0B0500326/2012 e T7U0B0500302/2012 notificati al socio accomandatario _____, l'Ufficio accertava in capo alla società " _____

_____ i fini IRAP il valore della produzione netta, rispettivamente per l'anno 2008 di € 3.370.679 (dichiarato € 960.079) e per l'anno 2009 di € 2.296.744 (dichiarato € 849.144).

Venivano quindi accertate le seguenti maggiori imposte ai fini IRAP oltre a sanzioni:

	anno 2008	anno 2009
IRAP – maggiore imposta accertata	€ 94.013,00	€ 56.456,00
Sanzioni per intero	€ 94.013,00	€ 84.684,00
Interessi fino al 31.8.2012	€ 11.733,60	€ 4.992,88
Spese notifica accertamento	€ 5,16	€ 5,16
Totale	€ 199.764,76	€ 146.138,04

Con gli avvisi di accertamento NN T7U010500343/2012 e T7U010500332/2012 venivano notificati _____ redditi di partecipazione rispettivamente per l'anno 2008 di € 2.213.716 (dichiarato € 44.176) e per l'anno 2009 di € 1.355.036 (dichiarato € 52.196).

Venivano quindi accertate le seguenti maggiori imposte oltre a sanzioni:

COPIA

	anno 2008	anno 2009
IRPEF – maggiore imposta	€ 931.961,00	€ 559.681,00
Add. Reg. – magg. Imposta	€ 30.374,00	€ 18.240,00
Add. Co. – magg. Imposta	€ 17.357,00	€ 10.422,00
Sanzioni per intero	€ 979.692,00	€ 882.514,50
Interessi fino al 31.8.2012	€ 122.273,62	€ 52.032,09
Spese notifica accertamento	€ 5,16	€ 5,16
Totale	€ 2.081.662,78	€ 1.522.894,75

Con gli avvisi di accertamento NN T7U010500342/2012 e T7U010500337/2012 venivano notificati al socio redditi di partecipazione rispettivamente per l'anno 2008 di € 244.052 (dichiarato € 2.992) e per l'anno 2009 di € 150.441 (dichiarato € 5.681).

Venivano quindi accertate le seguenti maggiori imposte oltre a sanzioni:

	anno 2008	anno 2009
IRPEF – maggiore imposta	€ 99.293,00	€ 55.675,00
Add. Reg. – magg. Imposta	€ 3.418,00	€ 2.033,00
Add. Co. – magg. Imposta	€ 1.998,00	€ 1.168,00
Sanzioni per intero	€ 104.709,00	€ 88.314,00
Interessi fino al 31.8.2012	€ 13.068,55	€ 5.206,91
Spese notifica accertamento	€ 5,16	€ 5,16
Totale	€ 222.491,71	€ 152.402,07

Avverso tali avvisi di accertamento si oppongono _____, per sé e per la società _____, e (_____) eccependo:

- 1) Nullità degli atti in quanto emessi nei confronti di società estinta, con conseguente nullità del maggiore reddito di impresa da imputare ai soci
- 2) Nullità dell'accertamento emesso per il 2008 e nullità parziale dell'accertamento emesso per il 2009 in quanto motivati per relationem ad un PVC emesso nei confronti di società estinta, con conseguente nullità del maggior reddito d'impresa da imputare ai soci
- 3) Nullità degli atti in quanto emessi in violazione dell'art 8 D.L. 16/2012 (deducibilità costi derivanti da fatture soggettivamente inesistenti). Al fine del riconoscimento dell'effettività dei costi sostenuti la parte deposita un quaderno manoscritto dal signor _____ che riporterebbe i dettagli (elenco degli operai, cantiere, ore lavorate, costo orario della prestazione, importo da corrispondere agli operai e margine a favore di _____ e di _____) delle forniture di cui alle fatture contestate
- 4) Nullità delle sanzioni per violazione del principio di specialità ex art 19 D.Lgs. 74/2000

Concludono i ricorrenti chiedendo:

- In via principale, l'annullamento degli atti impugnati
- In via subordinata di rideterminare il maggior reddito di impresa da imputare ai soci, i maggiori imponibili IVA, le maggiori imposte e le conseguenti sanzioni alla luce delle risultanze dello studio di settore (Doc 10 e 11 allegati al ricorso) dal quale risulta:

COPIA

M

- per l'anno 2008, che i costi indeducibili possano essere quantificati in misura pari allo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavo puntuale, pari ad € 188.075, ovvero, tenuto conto che per lo studio di settore il margine operativo lordo minimo sulle vendite è pari al 9,5% e, quindi (€ 4.023.863 x 9,5%) = € 382.267, mentre lo stesso esposto in bilancio è di € 56.877, determinare la quota indeducibile in € 325.390
- per l'anno 2009, risultando lo studio di settore congruo, il margine operativo lordo minimo sulle vendite (€ 3.156.805 x 9,5%) = € 299.896 mentre lo stesso esposto in bilancio è di € 65.164, la quota di costi indeducibili potrebbe essere pari ad € 234.732

Resiste l'Ufficio con proprie controdeduzioni depositate presso questa Commissione in data 10 aprile 2013, sostenendo che La _____ avrebbe posto in essere una vera e propria condotta fraudolenta e che lo stesso _____ sarebbe stato condannato in sede penale proprio per dichiarazione fraudolenta.

Lo stesso _____ avrebbe effettuato numerosi prelievi in contanti dai conti correnti aziendali sottraendo perciò denaro alle disponibilità societarie; per giustificare tali prelievi, secondo l'Ufficio, sarebbe stata posta in essere una falsificazione di fatture al fine di registrare in contabilità costi per servizi.

Sul tema della società estinta l'Ufficio sostiene che, in relazione ai debiti societari nei confronti di terzi, si verificherebbe un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci in regime di responsabilità illimitata come nel caso di specie.

Per quanto concerne l'attribuzione alle operazioni contestate di operazioni Soggettivamente, anziché Oggettivamente, inesistenti l'Ufficio sostiene che la documentazione prodotta dal ricorrente non è sufficiente a superare l'eccezione in quanto la deducibilità dei costi ai fini reddituali sarebbe subordinata all'esistenza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti dal TUIR.

Per quanto concerne, infine il reato di dichiarazione fraudolenta, l'Ufficio sostiene che, l'art 445, comma 1, cpp equipara espressamente la sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna.

In data 27 marzo 2013, questa Commissione (Presidente dr Antonio Puzo) ritenuti insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora respingeva l'istanza di sospensione.

All'udienza dibattimentale del 10 luglio 2013, il rappresentante dei ricorrenti chiedeva un breve rinvio per potere addivenire ad una conciliazione ai sensi dell'art 48 del D.Lgs 546/92.

Questa Commissione, in accoglimento, rinviava parti e causa all'udienza dibattimentale del 5 dicembre 2013 ore 9.00.

In data 25 novembre 2013 parte ricorrente depositava memorie illustrative con le quali comunicava a questa Commissione che il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito positivo reiterando le conclusioni già esposte con il ricorso principale.

COPIA

M

Letti gli atti, sentite le parti come da separati Verbali di Seduta, udito il Relatore dottor luigi Martelli questo Collegio

OSSERVA

Dall'esame della documentazione prodotta (doc da 4 a 8) da parte ricorrente questo Collegio trae la convinzione che le opere di che trattasi siano state effettivamente eseguite dalla società e che la stessa abbia sopportato i necessari costi per la realizzazione delle stesse.

E', comunque, anche altrettanto evidente che le ragioni addotte dall'Ufficio in termini di insussistenza di taluni costi transitati nei libri della società siano sacrosante ed altrettanto concrete.

Da una parte, infatti, oltre alla documentazione già prodotta con i ricorsi principali, è stato pure dichiarato da terzi che un gran numero di addetti ai lavori sia stato apporato dalla società ricorrente.

Dall'altra, risulta anche che gli accertamenti dell'Ufficio hanno una ragione logica per, quantomeno, un disconoscimento parziale dei costi dichiarati dalla società.

In tale contesto diviene particolarmente gravoso (= impossibile) individuare puntualmente la corrispondenza alla realtà dei singoli costi.

D'altra parte, il fondamentale principio costituzionale posto nell'art 53, impone la tassazione non tanto delle risultanze formali accertate, quanto della effettiva capacità contributiva del contribuente.

Con tali premesse, quindi, questo Collegio giudica parzialmente accoglibili le istanze di parte ricorrente in punto rideterminazione dei redditi in funzione dei parametri riconducibili agli studi di settore direttamente applicabili all'impresa di che trattasi.

Per l'effetto, questo Collegio ritiene che possano essere rideterminati in € 325.390 i costi indeducibili per l'anno 2008 ed in € 234.732 i costi indeducibili per l'anno 2009.

Per conseguenza vanno rideterminate le imposte e le sanzioni a carico della società e dei soci in funzione di tali risultanze.

Tenuto conto del parziale accoglimento delle istanze di parte ricorrente, le spese di giudizio trovano compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento dei ricorsi determina in € 325.390 (anno 2008) ed in € 234.732 (anno 2009) i costi indeducibili per la rideterminazione del reddito d'impresa

Spese compensate

Così deciso in Novara il 5 dicembre 2013

Il Presidente e Relatore

COPIA

